

TI_GERICHTE 15.2003.36 vom 2. April 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-04-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2003.36

FR: TI_GERICHTE 15.2003.36 du 2 avril 2003

IT: TI_GERICHTE 15.2003.36 del 2 aprile 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 3

LEF per produrre i mezzi di prova dei diritti da lei vantati sull'oggetto pignorato; che il 19 febbraio 2003 l'escusso ha dichiarato che la vettura era stata acquistata dalla moglie, ma che non vi erano documenti giustificativi (cfr. verbale interno per le operazioni di pignoramento); che i ricorrenti si aggravano contro la decisione 31 gennaio 2003, considerando perento l'asserito diritto della moglie dell'escusso, in quanto la stessa ha tardato ad annunciarlo senza valido motivo; che né l'escusso né sua moglie hanno presentato osservazioni; che se la rivendicazione di un diritto di proprietà su beni pignorati può sì essere fatta valere sino alla ripartizione del ricavato (cfr. art. 106 cpv. 2 LEF), giurisprudenza e dottrina considerano che la rivendicazione deve essere annunciata in un breve termine appropriato alle circostanze; che il diritto del terzo è perento se questi tarda astutamente a dichiarare la rivendicazione oppure se si dimostra manifestamente negligente (cfr. DTF 120 III 125, c. 2a, con rif.; Adrian Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, vol. II, n. 23 ad art. 106; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 168 s. ad art. 106); che colui che fa valere tardivamente una rivendicazione non può limitarsi ad affermare che non aveva intenzione alcuna d'intralcio il corso dell'esecuzione e che non si rendeva conto che il suo comportamento avrebbe questa conseguenza, ma egli deve indicare e rendere plausibili i motivi del suo atteggiamento (DTF 84 III 86 ss.); che nel caso concreto, la rivendicazione è stata annunciata dall'escusso per la prima volta quasi due anni dopo il pignoramento a favore del primo gruppo e più di due anni dopo il pignoramento a favore del gruppo precedente; che ora appare altamente improbabile che la moglie non abbia avuto conoscenza di almeno uno dei quattro pignoramenti; che in ogni caso, ella non ha mai rivendicato alcun diritto sull'oggetto pignorato né preso posizione sulla diffida 14 febbraio 2003 e nemmeno sul ricorso; che la rivendicazione appare quindi manifestamente abusiva; che pertanto il ricorso è da accogliere; che occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret /Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 ad art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a); che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF). Richiamati gli art. 17, 106 ss. LEF; 2 CC; 61, 62 OTLEF; pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.